



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 del 29/11/2007

COPIA DELL' ORIGINALE

OGGETTO : **APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTE PUBBLICITA' E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2008.**

L'anno **duemilasette** il giorno **ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **10:00** convocata con le prescritte modalità, nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

VOGLI MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
ZANOTTO LINO	Vice Sindaco	Presente
GUIDETTI MIRKO	Assessore	Presente
PALMIERI CRISTINA	Assessore	Presente
LEVORATO TARCISIO	Assessore	Presente
SPADA GIAMPIERO	Assessore	Presente
DI RAIMO SANTE	Assessore	Presente

Totale presenti: **7**

Totale Assenti **0**

Assenti giustificati i signori:

===

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa **PETRUCCI RITA**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **VOGLI MASSIMILIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 29/11/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 – CAPO I – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 1 del DPCM 16/02/2001, n. 388;
- l'art. 156 del D.Lgv. 267/2000 – Classi demografiche e popolazione residente – che prevede che il riferimento alla popolazione, se non diversamente disciplinato, va interpretato con riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente quello in esame;

Accertato che, il Comune di Malalbergo, a norma dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, è classificato in classe V: Comuni fino a 10.000 abitanti – ai fini della determinazione della tariffa in oggetto;

Rilevato che le tariffe e i diritti per la pubblicità e le affissioni di cui al Capo 1^a del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, rideterminate con D.P.C.M. 16/02/2001, possono essere aumentate del 20% per effetto dell'art. 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 già dal 01/01/1998;

Considerato che in presenza di un'incerta situazione finanziaria, in buona sostanza penalizzante, che può mettere a rischio il raggiungimento degli elementari e fondamentali scopi dell'attività politico-amministrativa del Comune, si rende necessario adottare ogni mezzo messo a disposizione dal quadro normativo vigente per il reperimento di risorse in modo da non compromettere l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto quindi necessario procedere all'aumento delle tariffe in esame nella misura del 20%;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 1994 modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 53 e 106 del 2002;
- la propria delibera n. 137 del 07/12/2006 con cui sono state approvate le tariffe attualmente vigenti;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per deliberazione del bilancio di previsione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aumentare del 20%, con effetto dal 01/01/2008, le tariffe vigenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
2. di trasmettere copia dell'atto alla Ditta concessionaria del servizio;

3. di approvare l'allegato prospetto riepilogativo delle tariffe applicate nel territorio comunale;
4. di provvedere alla richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 52 comma 2, del Lgs. 446/97 così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30/12/1999 n. 506;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con successiva e separata votazione unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93 con efficacia dal 01.01.2008

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

● **PUBBLICITA' ORDINARIA**

(Art12; per 1 mq)

- Annuale:

fino a mq 1,00	€ 13,63
fino a mq 5,5	€ 16,36
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 24,54
oltre mq 8,5	€ 32,71

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 1,00	€ 1,37
fino a mq 5,5	€ 1,64
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 2,45
oltre mq 8,5	€ 3,26

● **PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA**

(Art. 7, comma 7; per 1 mq)

- Annuale:



fino a mq 1,00	€ 27,27
-----------------------	----------------

fino a mq 5,5 € 32,71

da mq 5,5 a mq 8,5 € 40,91

oltre mq 8,5 € 49,09

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 1,00	€ 2,72
-----------------------	---------------

fino a mq 5,5 € 3,26

da mq 5,5 a mq 8,5 € 4,09

oltre mq 8,5 € 4,91

- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante
(art. 14; per 1 mq)

- Annuale fino a mq 1,00	€ 39,66
---------------------------------	----------------

- Annuale superiore a 1 mq € 47,59

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione fino a 1 mq € 3,97

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione superiore a 1 mq € 4,76

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

- PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI
O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE
O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI
O PARETI RIFLETTENTI.
(art. 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)

- Ogni giorno **€ 2,48**



Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

● PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI
(Art. 15; per 1 mq)

- fino a mq. 1,00	€ 13,63
- Superiore a 1 mq per ogni periodo di 15 gg. o frazione	€ 16,36

● PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI
(Art. 15)

- Per ogni giorno o frazione € 59,50

● PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI
FRENATI E SIMILI
(Art. 15)

- Per ogni giorno o frazione € 29,75

● PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE
(Art. 15)

Per ciascuna persona impiegata nella distribuzione
Per ogni giorno o frazione

€ 2,48

● PUBBLICITA' SONORA
(Art. 15)

- Per ogni punto di pubblicità e per ciascun
giorno o frazione

€ 7,44

● PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
(Art. 13; per 1 mq) – Annuale

- Interna

fino a mq 1,00	€ 13,63
----------------	---------

superiore a 1,00 mq	€ 16,36
---------------------	---------



- Esterna:

fino a mq 1,00	€ 13,63
fino a mq 5,5	€ 16,36
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 24,54
oltre mq 8,5	€ 32,71

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

- PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO (Art. 13; per anno solare)

- Autoveicoli > q. li 30:

- senza rimorchio € 89,24
- con rimorchio € 178,48

- Autoveicoli < q. li 30:

- senza rimorchio € 59,50
- con rimorchio € 119,00

Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie:

- senza rimorchio € 29,75
- con rimorchio € 59,50

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;



- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi perché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di

pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ibis) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a metri quadrati 5 (dal 1.1.02 art.10 legge 448/01)

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)



• PER OGNI FOGLIO DI cm 70x100	Superf.>1mq	Superf.<1mq
- per i primi dieci giorni	€ 1,49	€ 1,24
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,44	€ 0,37

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

• PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI	Superf.>1mq	Superf.<1mq
- per i primi 10 giorni	€ 2,23	€ 1,86
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,67	€ 0,56
• PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI		
- per i primi dieci giorni	€ 2,98	€ 2,48
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,88	€ 0,74

Se l'affissione è richiesta su spazi scelti dall'utente è dovuta una maggiorazione del 100% .
Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)



1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni, e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **VOGLI MASSIMILIANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT.SSA PETRUCCI RITA**

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il
14/12/2007 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari Prot. del 14/12/2007 / 10812

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 14/12/2007

IL RESPONSABILE SERVIZIO STAFF


DOTT.SSA RITA PETRUCCI
A. Bue

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 29/11/2007.

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, **29/11/2007**

IL RESPONSABILE SERVIZIO STAFF

F.to **DOTT.SSA RITA PETRUCCI**